



**Atleta: I.C.**

**Sodalizio Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l.**

Istanza ai sensi dell'art. 26 co. 2 R.A.T. proposta da Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l. per l'annullamento del provvedimento dell'11/12/2023, Registro Ufficiale 2023, n. 0001910 - U 12.12.2023, con cui l'Ufficio Tesseramento ha revocato il tesseramento dell'atleta I. C. dalla Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)  
Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)  
Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)  
Avv. Carlo Maione (Componente)  
Avv. Giuseppina Morgante (Componente)  
Avv. Veronica Perciballi (Componente)

\*\*\*\*\*

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito della riunione svolta, da remoto, il 18/1/2024

### **PREMESSO IN FATTO**

1. Con ricorso del 29/12/2023, Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l. (di séguito, il Sodalizio) ha esposto che:
  - nella stagione sportiva 2021/2022 I. C. (di séguito, l'Atleta) ha costituito con l'A.S.D. Pallavolo Roomy di Catania, il vincolo sportivo tramite primo tesseramento;
  - nella stagione 2022/2023, l'Atleta, «con il di lei consenso e con il consenso dei genitori», è stata trasferita a tempo indeterminato al Sodalizio, con il quale ha partecipato ai campionati under 16, under 18 e serie D;
  - la madre dell'Atleta nella stagione 2022/2023 ha ricoperto il ruolo di dirigente del Sodalizio e ha esercitato l'attività di segnapunti nelle partite under 16, under 18 e di serie D, alle quali la figlia ha preso parte come giocatrice. Inoltre, la stessa faceva parte del gruppo whatsapp creato dal Sodalizio per organizzare le attività delle atlete;
  - l'Atleta, per il tramite dei genitori, ha pagato regolarmente la quota associativa trimestrale;
  - a fronte della regolare convocazione inviata il 26/10/2023 dal Sodalizio per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa estiva, il successivo 30/10 i genitori dell'Atleta hanno chiesto di ricevere copia del "modello F" debitamente formato e sottoscritto del tesseramento della figlia;
  - il 22-23/11/2023 l'Ufficio Tesseramento FIPAV (di seguito, U.T.) ha sollecitato al Sodalizio e a A.S.D. Pallavolo Roomy di inviare rispettivamente il modello F (2021/20022) ed il modello I 2022/2023 relativi



al tesseramento all'Atleta. Entrambi gli affiliati hanno riscontrato la richiesta dichiarando che i moduli «erano stati smarriti»;

- con il provvedimento qui impugnato, l' U.T. ha disposto la revoca del tesseramento poiché «l'atleta, allo stato attuale, non ha consapevolezza della società che detiene il suo vincolo tesserativo non essendo stato prodotto nessuno dei moduli richiesti, né il primo tesseramento, valido per la stagione 2021/22, a favore della società Asd Pallavolo Roomy, né il modulo di trasferimento a tempo indeterminato, valido per la stagione sportiva 2022/23, a favore della società Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l., ma ha solo la certezza di aver giocato con una società denominata "Roomy Club».

Muovendo da tali premesse, il Sodalizio ha dedotto l'erroneità del provvedimento dell'U.T. per i seguenti motivi:

(i) ai sensi dell'art. 28 RAT l'omologazione del tesseramento può essere revocata soltanto se è stata ottenuta «per il tramite di documenti falsi»;

(ii) al di là della regolarità dei documenti relativi al tesseramento, il vincolo si perfeziona anche «per il tramite di comportamenti concludenti». Il Sodalizio ha quindi elencato diversi elementi di fatto dai quali si trae la consapevolezza dell'Atleta e dei suoi genitori del vincolo costituito con il Sodalizio, offrendone altresì prova documentale.

2. Con memoria dell'8/1/2024 si sono costituiti i genitori dell'Atleta nell'interesse della figlia minore, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

In particolare, l'Atleta ha dedotto che l'art. 28 RAT non disciplina l'unica ipotesi di revoca dell'omologa poiché anche l'inosservanza ad una sola delle disposizioni sul tesseramento costituirebbe una infrazione disciplinare idonea a giustificare la revoca dell'omologa. È stato inoltre precisato che l'Atleta «non era minimamente a conoscenza del trasferimento dalla ASD Pallavolo Roomy alla Roomy Giunic Sport ssdrl, anche perché appare evidente una sorta di continuità di fatto tra le due società che presentano alcuni elementi in comune che non hanno permesso all'atleta di percepire - nemmeno nei fatti e al di là della assoluta inesistenza del modulo di trasferimento - il passaggio dall'uno all'altro sodalizio (referenti, divise da gioco, le palestre presso le quali venivano svolti gli allenamenti, gli allenatori e lo staff tecnico in generale). L'Atleta, infine, ha affermato che «nessuna sanatoria della grave irregolarità può essere operata e a nulla valgono i "fatti concludenti" riportati da controparte ... perché prevale l'interesse preminente dell'atleta minore alla tutela assoluta in presenza di un atto che determina un'importante compressione dei diritti fondamentali del minore per un considerevole lasso di tempo».

3. All'udienza del 18/1/2024, svoltasi in modalità telematica, le parti si sono riportate ai propri scritti.



Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, la Commissione accoglie il ricorso per i seguenti

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**I.** In primo luogo, la Commissione precisa di non condividere la tesi del Sodalizio secondo cui l'unica ipotesi di revoca dell'omologa sarebbe quella disciplinata dall'art. 28 RAT.

Tale tesi, infatti, non trova conferma né in una interpretazione letterale né in una interpretazione sistematica della disposizione, che - al contrario - disciplina soltanto una ipotesi in cui l'omologa «*deve*» essere revocata, sottraendo così la fattispecie a qualsivoglia discrezionalità dell'interprete.

**II.** Ciò premesso, si osserva che l'U.T. ha revocato l'omologa perché, in assenza di qualsivoglia modulo sottoscritto, l'Atleta non avrebbe avuto consapevolezza di quale fosse il soggetto che deteneva il suo vincolo.

La motivazione del provvedimento deve essere interpretata alla luce della peculiare vicenda che ha coinvolto l'Atleta.

Come sottolineato anche dalla resistente, infatti, tra il Sodalizio ricorrente e A.S.D. Pallavolo Roomy di Catania (ossia la società con cui l'Atleta aveva costituito il vincolo sportivo tramite primo tesseramento) vi è una evidente «*continuità di fatto*» sicché, in linea di massima, sarebbe stato più che verosimile che una giovane ragazza (di appena 14 anni) e suoi genitori possano non aver percepito il passaggio dall'uno all'altro sodalizio: soprattutto se non è stato sottoposto loro il relativo modulo di trasferimento.

La conclusione a cui è giunto l'U.T., allora, non è - in linea di principio - errata poiché, nella specie, era ragionevole dedurre che l'atleta non avesse la '*coscienza e conoscenza*' del vincolo con il Sodalizio.

Tuttavia, a fronte della più ampia cognizione che le è concessa, questa Commissione non può trascurare il ruolo che la madre dell'Atleta ha avuto all'interno del Sodalizio.

Ci si riferisce al fatto che la mamma dell'Atleta ha ricoperto il ruolo di dirigente della Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l. e ha esercitato la funzione di segnapunti associato nelle partite *under 16*, *under 18* e di serie D alle quali la figlia ha preso parte come giocatrice.

Tali circostanze - che non sono state smentite - fanno quindi venir meno quella presunzione di '*non conoscenza e conoscenza*' in capo al soggetto che esercita che la responsabilità genitoriale dell'Atleta.

Con la conseguenza che - anche nel caso di specie - trova applicazione il costante orientamento di questa Commissione (v., tra le altre, decisione n. 6 del 29 novembre 2021) e del Tribunale Federale FIPAV, secondo cui "*il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente anche ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza ... a prescindere dalle eventuali omissioni di carattere formale che potranno essere oggetto di esame da parte*



della Procura Federale" (delibera 17 marzo 2021 Tribunale Federale FIPAV Comunicato Ufficiale n. 118 del 26 marzo 2021).

È dunque esclusivamente per tale ragione che questa Commissione annulla il provvedimento dell'U.T. dell'11/12/2023, Registro Ufficiale 2023, n. 0001910 - U 12.12.2023 e ripristina la titolarità del vincolo sportivo dell'Atleta C.I. in capo alla Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l..

Ogni altra deduzione ed eccezione deve reputarsi assorbita.

**III.** In ogni caso, la Commissione conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina la trasmissione degli atti alla Procura, affinché valuti se sussistono i presupposti per procedere all'azione disciplinare nei confronti di A.S.D. Pallavolo Roomy di Catania e di Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l., le quali non hanno prodotto la prova della regolarità dei moduli relativi al tesseramento della minore.

Sebbene nella specie l'esercente la responsabilità genitoriale abbia posto in essere dei comportamenti concludenti tali da rivelare la sua coscienza e volontà in ordine alla costituzione del vincolo sportivo tra la figlia minore e il Sodalizio, si ricorda che tutti gli affiliati «*devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando [lo] Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport*» (art. 9 Statuto FIPAV).

Il ricorrente, invece - in violazione delle carte federali e dei principi di lealtà e correttezza - non ha dimostrato di aver regolarmente sottoposto i moduli del tesseramento ai genitori della minore: e considerato che l'Atleta, nella stagione scorsa, è entrata nel quattordicesimo anno di età, il comportamento del Sodalizio deve reputarsi estremamente grave poiché il vincolo che si è costituito tra l'Atleta e il ricorrente è di ampia durata.

**P.Q.M.**

La Commissione Tesseramento Atleti:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento dell'11/12/2023, Registro Ufficiale 2023, n. 0001910 - U 12.12.2023 e ripristina la titolarità del vincolo sportivo dell'Atleta C.I. in capo alla Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l.;
- conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina la trasmissione degli atti alla Procura, affinché valuti se sussistono i presupposti per procedere all'azione disciplinare nei confronti di A.S.D. Pallavolo Roomy di Catania e di Roomy Giunic Sport s.s.d.r.l..

Affissione albo 12 febbraio 2024

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini